



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



RECEPIMENTO DIRETTIVE «PACCHETTO RIFIUTI»

GdL Definizioni e Obiettivi

PRIMA CONSULTAZIONE

23 ottobre 2019

GdL: Giulia Sagnotti, Delia Di Monaco, Marie Aude Tavoso, Giusina Campo, Maria Cristina Oddo

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it

ATTIVITA' DEL GRUPPO

RECEPIMENTO DIRETTIVA 851/2018

- Recepimento **nuove definizioni** (art. 3 della direttiva)
- Aggiornamento della **classificazione** (art. 3 della direttiva, nuova definizione di rifiuto urbano) e quindi dell'**assimilazione**
- Recepimento modifiche a **Preparazione per il riutilizzo, Recupero, Riciclo e calcolo obiettivi** (artt. 10, 11 e 11bis della direttiva)
- Aggiornamento **Raccolta differenziata** (art.10 della direttiva)

OGGETTO DEL RECEPIMENTO

➤ **Recepimento nuove definizioni (art. 3) ➔ modifiche art. 183 che hanno riguardato:**

1. Introduzione di nuove definizioni sia per allinearsi alla nuova direttiva (Rifiuto non pericoloso; rifiuto urbano; rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuto alimentare, recupero di materia, responsabilità estesa del produttore, riempimento) sia per migliorare l'ordinamento nazionale (compostaggio di prossimità; compostaggio locale, cessazione della qualifica di rifiuto).



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

FOCUS SU NUOVE DEFINIZIONI 1/2

b-ter) “**rifiuti urbani**”: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata proveniente da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all’articolo 184 comma 2.

u-bis) “**Cessazione della qualifica di rifiuto**”: operazione preparatoria di riciclaggio o di recupero di altro tipo finalizzata alla perdita della qualifica di rifiuto prima che il rifiuto stesso sia inserito in un successivo processo produttivo. Tali operazioni preparatorie sono autorizzate ai sensi dell’articolo 208, 214, 29-sexsies e successivi, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all’articolo 184 ter.

Tali operazioni concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio unitamente alle altre operazioni di riciclaggio.

FOCUS SU NUOVE DEFINIZIONI 2/2

autocompostaggio: compostaggio, ~~eventualmente previa digestione anaerobica,~~ degli scarti organici dei propri rifiuti organici urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, ~~anche organizzato dal comune,~~ al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

compostaggio locale: attività di compostaggio, eventualmente previa digestione anaerobica, di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinata dall'articolo 182-ter. **REVISIONE + FORSU**

OGGETTO DEL RECEPIMENTO

- **Recepimento aggiornamento di alcune definizioni (art. 3) modifiche ➔ art. 183 che hanno riguardato:**

2. Aggiornamento di alcune definizioni in aderenza alle modifiche eurounitarie (rifiuti organici, gestione dei rifiuti) e di altre per meglio esplicitarne i contenuti (compost di qualità, prodotto, deposito temporaneo prima della raccolta, detentore).

Per il deposito temporaneo prima della raccolta che ha sostituito l'attuale definizione di deposito temporaneo è stato previsto lo specifico art. 186 per meglio disciplinarne i contenuti.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

FOCUS SU AGGIORNAMENTO DEFINIZIONI 1/1

Articolo 186 - Deposito temporaneo prima della raccolta

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato:

- i) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,
- ii) **esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;**
- iii) **esclusivamente per i rifiuti da costruzione e demolizione presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei materiali da costruzione.**

OGGETTO DEL RECEPIMENTO

- Aggiornamento della **classificazione** (art. 3 nuova definizione di rifiuto urbano) e quindi dell'**assimilazione** → **art. 184 «Classificazione»**

L'art. 184 ha mantenuto il suo assetto originale: resta la distinzione tra rifiuti urbani e speciali.

I «nuovi» rifiuti urbani sono i rifiuti «domestici» da direttiva e i rifiuti «simili» prodotti da altre utenze. La definizione è completata dai contenuti dei «considerato» alla direttiva. Viene rivista l'«assimilazione».

I rifiuti urbani definiti dalla direttiva sono la base per il calcolo degli obiettivi, ma diventano per l'ordinamento italiano anche i rifiuti **oggetto del servizio pubblico**.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

FOCUS SU CLASSIFICAZIONE 1/3 – ART. 184

2. **Sono rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter):

- a) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; **TESTO DA DIRETTIVA**
- b) i rifiuti **simili per natura e composizione** ai rifiuti domestici indicati nell'allegato M-prodotti dalle attività riportate nell'allegato N; **VIENE ELIMINATO IL RIMANDO AI CRITERI QUALITATIVI E QUALI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- f) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- g) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed f).

FOCUS SU CLASSIFICAZIONE 2/3 – ART. 184

3. Sono **rifiuti speciali**: SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA DIRETTIVA E DEI CONSIDERATO

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c, della silvicoltura e della pesca;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b**;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b**;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b;
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche, e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b;
- i) i veicoli fuori uso.

FOCUS SU CLASSIFICAZIONE 1/3 – ART. 184

(...)

6. La raccolta, il trasporto, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, sono oggetto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
7. Le attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di cui al comma 2, lettera b) possono essere effettuate al di fuori del servizio pubblico qualora l'utenza non domestica si avvalga, per la gestione degli stessi, di soggetti terzi autorizzati.

Con l'introduzione di questi due nuovi commi si definisce **l'oggetto del servizio pubblico** e le modalità con cui le utenze che producono **rifiuti «simili»** possono procedere autonomamente alla gestione degli stessi.

Ciò deve essere valutato in considerazione delle modifiche all'art. 238.

OGGETTO DEL RECEPIMENTO

- Recepimento modifiche a **Preparazione per il riutilizzo, Recupero, Riciclo e calcolo obiettivi** (artt. 10, 11 e 11bis) ➔ **articoli 181 e 205-bis**

Introdotti i nuovi obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Il metodo di calcolo degli obiettivi è ripreso direttamente dalle previsioni eurounitarie.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

OGGETTO DEL RECEPIMENTO

- Aggiornamento **Raccolta differenziata** (art.10) → art. 205

Introdotti i «nuovi» obiettivi di raccolta «nazionali» attraverso i quali raggiungere gli obiettivi di riciclaggio europei.

E' stato eliminato il «TEEP» per la raccolta differenziata.

Sono state introdotte delle deroghe per gli stati membri che non attuano la RD previa comunicazione alla Commissione.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

FOCUS RACCOLTA DIFFERENZIATA 1/2:

Articolo 205

Raccolta differenziata

1. Fatto salvo quanto disposto da comma 2, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 181, gli enti di governo dell'Ambito, o i comuni laddove le prime non siano costituite, organizzano sistemi idonei a raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno pari al:
 - i) 65% entro il 31 dicembre 2012;
 - ii) 70% entro il 1° gennaio 2033. OBIETTIVO ANTICIPATO
2. Le Regioni, nell'ambito dei piani di cui all'art. 199, stabiliscono percentuali di raccolta differenziata minori di quelle di cui al comma 1, per i comuni con popolazione maggiore di 200.000 abitanti purché si garantisca il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 181 anche tramite altre modalità e tecnologie di riciclaggio dai rifiuti indifferenziati. Tali percentuali non sono inferiori alle seguenti:
 - i) il 45% entro il 31 dicembre 2025;
 - ii) il 50% entro il 31 dicembre 2027; OBIETTIVO ANTICIPATO
 - iii) il 55% entro il 31 dicembre 2030. OBIETTIVO ANTICIPATO

FOCUS RACCOLTA DIFFERENZIATA 2/2:

Articolo 205

Raccolta differenziata

(...)

3. Entro il 31 dicembre 2030, al fine di garantire comunque il raggiungimento a livello nazionale e regionale delle percentuali di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di cui al comma 13, il Ministero dell'Ambiente, sulla base dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata dei comuni di cui al precedente comma e delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani raggiunte a livello regionale e nazionale, **valuta la necessità di modificare, tramite decreto ministeriale, innalzandoli, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui al precedente comma.**

INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL'INDIRIZZO

direttiverifiuti@minambiente.it

GRAZIE!!!



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it

FOCUS SU TARIFFA ART. 238

(...)

2. La tariffa, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio pubblico, compresi del tributo di cui all'articolo 238-bis, è costituita da due componenti riferite:

a) ai servizi divisibili, che comprendono la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettere a) e b);

b) agli altri servizi, che comprendono la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c), d), e), f) e g) e l'attività di tariffazione e riscossione.

3. La componente della tariffa di cui al comma 2, lettera a) è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani, ed è commisurata alle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico, nel caso di misurazione puntuale dei rifiuti, o in base a coefficienti di produzione media per tipologia di attività e di utenza, definiti con il provvedimento di cui al comma 6 anche in relazione alla qualità dei servizi forniti.